

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2022
130/2022/R/EEL

**DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RETE INTERNA DI UTENZA UNILEVER
ITALIA MANUFACTURING S.R.L. SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CASALPUSTERLENGO (LO) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RETI INTERNE DI
UTENZA CON IL CODICE DISTRIBUTORE 769**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1198^a riunione del 29 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi a oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09, (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A), e il relativo Allegato A, recante "Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utente (RIU)";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel;
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la lettera del 9 marzo 2012, prot. Autorità 7286 del 9 marzo 2012, trasmessa all'Autorità, con la quale la società Unilever Italia Manufacturing S.r.l. (di seguito: Unilever), in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio Comune di Casalpusterlengo (LO), ha presentato richiesta di inclusione della predetta rete nel Registro delle Reti Interne di Utente (di seguito: RIU) ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 175/09 (di seguito: lettera del 9 marzo 2012);
- le lettere del 22 agosto 2016, prot. Autorità 23464 del 22 agosto 2016, e del 29 settembre 2016, prot. Autorità 27201 del 30 settembre 2016, trasmesse da Unilever all'Autorità, recanti le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettere del 22 agosto e del 29 settembre 2016);

- la lettera del 19 luglio 2017, prot. Autorità 24387 del 19 luglio 2017, trasmessa da Unilever all’Autorità, con la quale il gestore della RIU evidenziava le modifiche che erano state apportate alla loro rete (di seguito: lettera del 19 luglio 2017);
- la lettera del 23 luglio 2019, prot. Autorità 20160 del 30 luglio 2019, trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) a Unilever e, per conoscenza, all’Autorità, recante la comunicazione di avvio dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della RIU (di seguito: lettera del 23 luglio 2019);
- le comunicazioni scambiate tra GSE e Unilever nel corso dell’attività istruttoria, gestita dal medesimo GSE, finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della RIU della medesima Unilever (di seguito: comunicazioni tra GSE e Unilever nel corso dell’attività istruttoria);
- la lettera del 28 febbraio 2022, prot. Autorità 8612 del 28 febbraio 2022, trasmessa dal GSE all’Autorità, recante l’esito dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della RIU gestita da Unilever (di seguito: lettera del 28 febbraio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 33 della legge 99/09 definisce le condizioni per l’identificazione delle RIU; in particolare, ai sensi del comma 1, una rete elettrica è qualificabile come RIU se il proprio assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - è una rete esistente alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009), ovvero una rete di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - connette unità di consumo industriali ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti nel territorio di non più di tre Comuni adiacenti ovvero di non più di tre Province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o delle unità di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- il medesimo articolo 33 della legge 99/09 ha, tra l’altro, dato mandato all’Autorità di individuare l’elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (trasporto, dispacciamento, misura, etc.) agli utenti delle RIU, nonché di

formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;

- l'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che l'Autorità "*individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti*";
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*";
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dalle disposizioni normative precedentemente descritte individuando le reti private – attualmente definite "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili" – rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha:
 - individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete elettrica sita nel territorio del Comune di Casalpusterlengo (LO) e gestita da Unilever;
 - completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti con obbligo di connessione di terzi e SDC);
 - ii. rientrino tra le reti con obbligo di connessione di terzi le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1, 3 e 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del D.P.R. 235/77;
 - iii. rientrino tra i SDC le reti elettriche con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili che distribuiscano energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi previsti dall'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscano clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in oggetto siano integrati oppure dal fatto che distribuiscano energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - iv. l'insieme dei SDC sia suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri SDC;

- v. essendo i SDC vere e proprie reti di distribuzione, i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
- vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete elettrica del SDC, nonché delle particelle catastali su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- vii. i gestori di SDC che intendano ottenere l'inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale delle medesime reti elettriche (articolo 5 del TISDC) e per identificare le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
- viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU trasmettano, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici delle reti elettriche da essi gestite;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già trasmessa all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale delle RIU, così da disporre di informazioni omogenee e congrue per potere effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da trasmettere;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, inserendo nel medesimo Registro la rete elettrica sita nel territorio Comune di Casalpusterlengo (LO), gestita da Unilever e identificata con il codice distributore 769;
- rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC;
- l'Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha previsto, tra l'altro, di avvalersi del GSE per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione dell'ambito territoriale delle RIU;

- l’Autorità, con la deliberazione 568/2017/A, ha approvato il “Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utente (RIU)”.

CONSIDERATO CHE:

- Unilever, con la lettera del 9 marzo 2012, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio Comune di Casalpusterlengo (LO), ha richiesto l’inserimento della medesima rete nell’elenco delle RIU;
- Unilever, con le lettere del 22 agosto e del 29 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 9 del TISDC, ha trasmesso l’aggiornamento degli elementi caratteristici della RIU, evidenziando, in particolare, che:
 - l’ambito territoriale della RIU presente alla data del 15 agosto 2009 è rimasto invariato alla data di presentazione della presente dichiarazione;
 - il perimetro della RIU è individuato da una recinzione in parte costituita da reti metalliche e in parte da mattoni forati;
 - nel corso del periodo 15 agosto 2009-29 settembre 2016 non vi sono state variazioni al perimetro della RIU, mentre si sono state variazioni di particelle per effetto di diversi frazionamenti o passaggi di proprietà;
- Unilever, con la lettera del 19 luglio 2017, comunica l’avvenuta modifica del perimetro della RIU a seguito dell’esclusione dallo stesso di alcune particelle cedute a terzi a decorrere dal 28 luglio 2017;
- il GSE, con la lettera del 23 luglio 2019, ha comunicato a Unilever l’avvio dell’attività istruttoria finalizzata a definire l’ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 769, precisando che la medesima istruttoria sarebbe stata condotta sulla base delle informazioni e della documentazione già in possesso dell’Autorità e delle eventuali informazioni e dell’eventuale documentazione acquisite direttamente dal medesimo GSE;
- con le comunicazioni tra GSE e Unilever nel corso dell’attività istruttoria è emerso, ai fini della definizione dell’ambito territoriale della RIU Unilever Italia Manufacturing S.r.l., che:
 - l’ambito territoriale della RIU è individuato dalla recinzione/muro di cinta che delimita il complesso industriale dello stabilimento di Unilever sito nel Comune di Casalpusterlengo (LO), secondo quanto stabilito dal comma 5.2 del TISDC, nonché da alcune ulteriori particelle non recintate, ma elettricamente connesse alla RIU fin dal 15 agosto 2009;
 - prima del 2017 sono intercorse delle variazioni di natura catastale che non hanno comportato alcuna modifica dell’ambito territoriale della RIU;
 - nel corso del 2017, a seguito della cessione di alcune particelle della RIU a terzi, si è proceduto a modificare il perimetro della RIU disconnettendo in data 12 luglio 2017 e in data 2 agosto 2017 i carichi elettrici su di esse insistenti;
 - nell’ambito delle cessioni di cui al precedente alinea, alcuni pali per l’illuminazione, in quanto ad uso esclusivo delle aree rimaste nella proprietà di Unilever, non sono stati oggetto di cessione seppur situati all’interno di una delle

- particelle cedute. I predetti pali per l'illuminazione sono, pertanto, rimasti elettricamente connessi alla RIU;
- il GSE, con la lettera del 28 febbraio 2022, ha comunicato agli Uffici dell'Autorità l'esito degli approfondimenti condotti, attestando che l'ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 769:
 - è individuato in parte dalla recinzione che delimita il complesso industriale dello stabilimento di Unilever, utilizzando il criterio di cui al comma 5.2 del TISDC, ed in parte dalla presenza di utenze (parcheggi) esterne alla predetta recinzione, ma già al 15 agosto 2009 erano connesse elettricamente alla RIU, utilizzando il criterio di cui al comma 5.3 del TISDC e si estende nel Comune di Casalpusterlengo (LO);
 - è stato oggetto di modifiche nel tempo e, in particolare, si è ridotto a seguito della disconnessione delle utenze insistenti sulle particelle catastali 94, 174 e 175 del foglio 20 del Comune di Casalpusterlengo (LO), avvenute tra la data del 12 luglio 2017 e la data del 2 agosto 2017, e della conseguente modifica della recinzione perimetrale dello stabilimento;
 - a seguito delle modifiche di cui al precedente alinea, alcuni pali della luce localizzati nella particella 94 del foglio 20 del Comune di Casalpusterlengo (LO) sono rimasti connessi elettricamente alla RIU in quanto a servizio dell'illuminazione di aree interne alla RIU stessa;
 - risulta costituito dalle particelle catastali riportate negli elenchi trasmessi dal medesimo GSE;
 - è graficamente rappresentato dal perimetro evidenziato negli elaborati planimetrici trasmessi dal medesimo GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU Unilever Italia Manufacturing S.r.l. sita nel territorio del Comune di Casalpusterlengo (LO), gestita dalla Società Unilever Italia Manufacturing S.r.l. e, identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 769, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, confermando quanto dichiarato dalla medesima Società Unilever Italia Manufacturing S.r.l., con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, nella lettera del 9 marzo 2012 come successivamente integrata con le comunicazioni tra Unilever, Autorità e GSE nel corso dell'attività istruttoria; al riguardo, si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento si differenziano per i numeri identificativi di una o più particelle catastali o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali, nonché per effetto della disconnessione delle utenze insistenti sulle particelle catastali 94, 174 e 175 del foglio 20 del Comune di Casalpusterlengo (LO), avvenute tra la data del 12

luglio 2017 e la data del 2 agosto 2017, e della conseguente modifica della recinzione perimetrale dello stabilimento;

- ricomprendere, all'interno dell'ambito territoriale della RIU Unilever Italia Manufacturing S.r.l., i pali della luce localizzati nella particella 94 del foglio 20 del Comune di Casalpusterlengo (LO) che sono rimasti nella proprietà di Unilever e che, conseguentemente, sono rimasti connessi elettricamente alla RIU in quanto a servizio dell'illuminazione di aree interne alla RIU stessa;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società Unilever e alla Società e-distribuzione S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Casalpusterlengo (LO)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU Unilever Italia Manufacturing S.r.l. sita nel territorio Comune di Casalpusterlengo (LO), gestita dalla Società Unilever Italia Manufacturing S.r.l. e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 769, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle planimetrie di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società Unilever Italia Manufacturing S.r.l. e alla Società e-distribuzione S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Casalpusterlengo (LO);
3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini